



Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

Data Seduta 02/07/2020

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 20:45, nella Sala "Ilaria Alpi" Via Persicetana, 226, come prescritto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore nonchè della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2012 di individuazione in via temporanea della nuova sede comunale e dell'art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la Presidenza del Vicepresidente del Consiglio Comunale Alfredo Papi, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione.

L'ordine del giorno porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Pres.</u>	<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Pres.</u>
1	BARALDI Giulia	A	12	DE RISIO Emanuele	P
2	BERGAMINI Annalisa	P	13	BALBONI Giancarlo	P
3	TOMMASINI Francesco	P	14	PAPI Alfredo	P
4	EL ARBAOUI Salah Eddin	P	15	GHELFI Federico	A
5	BARBIERI Gessica	P	16	ACCORSI Marina	P
6	LENZI Lorenzo	P	17	MARTELLI Marco	P
7	FERRIANI Marco	P			
8	MONTORI Andrea	P			
9	CASELLI Federica	P			
10	BALBONI Lorenzo	P			
11	FIORESINI Elena	P			

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: **NANNETTI MARIAROSA, LENZI LUCA, MONFREDINI EMMA, PICCHIONI ROSSELLA, POLUZZI DONATELLO.**

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa Valeria Magnoni.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: **BARBIERI Gessica, LENZI Lorenzo, FIORESINI Elena.**

Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'Assessore **Lenzi**, in merito all'oggetto n. 12 dell'ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione. Le aliquote sono sostanzialmente uguali all'anno precedente con un'unica introduzione riguardante i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto dal 1° gennaio 2020 non esiste più la Tasi ma è tutto confluito nell'Imu unica. Si propone di applicare lo 0,5 per mille tra il range compreso tra lo 0,1 e l'uno per mille.

Balboni Lorenzo, capogruppo della Lista Civica "Per Crevalcore e Frazioni", dichiara il voto contrario del gruppo in quanto, in virtù del momento storico particolare, sarebbe stato preferibile applicare lo 0,1 per mille anziché lo 0,5 o addirittura lo 0,0 se il range l'avesse consentito. La fascia media, in questo momento, pare quasi un insulto. In merito alla tassa rifiuti, il gruppo non condivide neppure l'applicazione indistinta del 20% a tutte le attività. Per esempio la Coop e le farmacie hanno lavorato molto più di prima della pandemia e potevano non essere soggette allo sconto del 20% sulla Tari a vantaggio di altri esercizi che non hanno lavorato affatto in questo periodo.

L'Assessore **Lenzi** afferma che è talmente vero quello che dice il consigliere Balboni sulla Tari tant'è che l'ulteriore scontistica si applica a chi è rimasto chiuso. Rispetta la loro dichiarazione ma la logica è di aiutare tutti e aiutare ancora di più chi è rimasto chiuso. In merito all'Imu, chiede se sono a conoscenza di quanti immobili si sta parlando.

Il Sindaco **Martelli** afferma che una delle difficoltà più grandi quando si amministra è fare la cosa più equa. In merito all'aliquota dello 0,5 per mille, gli sembra giusto che anche per questi fabbricati si paghi l'Imu, così come viene pagata per i fabbricati delle altre tipologie di attività (ad esempio artigiani).

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL'ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT

Quindi

Il Consiglio Comunale

Preso atto che con la legge n.160 del 27/12/2019 art.1 comma 738 e seguenti, è stata abolita, ad eccezione della Tari, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,n.147;

Vista la conseguente abrogazione della Iuc-Tasi e della disciplina previgente Iuc-Imu e di tutte le disposizioni con essa incompatibili, ad opera del comma 780 del sopra richiamato art.1 della legge n.160/2019;

Visti:

- il comma 740, che prevede la non applicabilità dell'imposta ai possessori dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- il comma 745 e seguenti riguardanti la base imponibile dell'Imu;
- il comma 748, che fissa direttamente l'aliquota base da applicare all'abitazione principale delle categorie A/1-A/8-A/9 e alle relative pertinenze allo 0,5% con possibilità di intervenire aumentandola di 0,1 punti percentuali o diminuendola sino ad azzerarla; nonché il successivo comma 749 che ne fissa la detrazione spettante pari a 200 euro;

Viste poi le altre aliquote base previste ed in particolare:

- comma 750 aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557/1993 è pari allo 0,1%, con possibilità di riduzione da parte del Comune fino al suo azzeramento;
- comma 751, fino al 31/12/2021(successivamente diventeranno esenti dal tributo) l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 02/07/2020

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino al suo azzeramento;

- comma 753, per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "D" l'aliquota è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato ed il Comune può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
- comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli dei commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 e il Comune può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Vista la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le riduzioni/agevolazioni riproposte dal 1/01/2020 come già previste dalla previgente normativa IMU, con particolare riferimento al:

- **comma 747 lett.c)**: riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in **comodato a parenti e/o affini entro il primo grado** con contratto registrato e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, purché il comodante risieda nello stesso Comune e possieda un solo immobile oltre a quello concesso in comodato e lo utilizzi quale propria abitazione principale. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- **comma 758 lett.a)**: esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- **comma 760**: riduzione del 25% dell'aliquota stabilita per le locazioni di cui alla legge 431/98 art.2 c.3/4/5 (canone concordato) e art.5 c.1 (locazione a carattere transitoria), il soggetto passivo poi è tenuto alla compilazione della dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo, con allegata copia del contratto sottoscritto;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge Finanziaria 2007" ed in particolare il comma 169 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 138 del D.L. n.34 del 19/05/2020 (c.d.Decreto Rilancio) con il quale sono stati abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, permettendo così *l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU* al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 già ulteriormente prorogato al 31 luglio p.v.(art.107 c.2 DL.18/2020 conv.in legge 27/2020)

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote Imu, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Visti infine:

- l'art.15 c.6 del DL 162/2019 conv.con modif. in legge n.8/2020 con il quale è stato ulteriormente **prorogato al 31/12/2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza** conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (ex art.1 c.3 del DL 74/2012 conv.in legge n.122/2012)
- l'art.9-vicies quinquies DL.123/2019 conv.in legge n.156/2019 con il quale è stata **prorogata l'esenzione dall'applicazione IMU** (ex art.8 c.3 secondo periodo del DL 74/2012 conv. In legge n.122/2012) dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque **NON OLTRE IL 31/12/2020**;

Vista la propria delibera n.14 del 28/02/2019, esecutiva e pubblicata sul sito MEF in data 01/04/2019, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2019;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 02/07/2020

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 15 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 10 voti favorevoli
- n. 5 voti contrari (Balboni Lorenzo, Fioresi, De Risio, Balboni Giancarlo, Papi)

Delibera

1) Di stabilire in conseguenza a quanto in premessa argomentato **le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020**, come di seguito riportate:

	Aliquota Comune	Quota Statale	Totale	Detrazioni/Riduzioni
ALIQUOTA ORDINARIA - per tutte le fattispecie impositive eventualmente non rientranti nei successivi punti (esempio: seconde pertinenze, locazioni a società anche se a uso abitativo)	9,90	0,00	9,90	///
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C/2 - C/6 - C/7)	4,90	0,00	4,90	Detrazione annua euro 200,00
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 vedi R.M.n.1/DF del 17/02/2016), concesse in COMODATO gratuito a PARENTI e/o AFFINI entro il PRIMO GRADO (figli/genitori/suoceri) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile a uso abitativo in Italia (comunque NON classificata A/1, A/8 e A/9) e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (comunque NON classificato A/1, A/8 e A/9) Il beneficio inoltre si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;	9,60	0,00	9,60	Riduzione 50% della base imponibile con obbligo dichiarativo entro il 30 giugno anno successivo alla data di registrazione del comodato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 02/07/2020

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito e registrato a soggetti ivi residenti ma DIVERSI dai precedenti	9,60	0,00	9,60	Per questa fattispecie si può ancora presentare l'autocertificazione entro i termini stabiliti per la dichiarazione IMU
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in locazione anche transitoria, purché a canone libero	9,60	0,00	9,60	///
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, concessi in locazione a canone concordato ai sensi della legge n.431/98 – art. 2 c.3/4/5 e art.5 c.1.	5,00	0,00	5,00	Riduzione imposta del 25% con obbligo dichiarativo IMU entro il 30 giugno successivo alla data di registrazione del contratto Inoltre per contratti stipulati dal 1/03/2018 ai fini della fruizione dei benefici fiscali permane l'obbligo della presentazione della relativa ATTESTAZIONE
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze a disposizione, non locati o concessi in comodato gratuito non registrato	10,60	0,00	10,60	///
Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D	2,30	7,60	9,90	<i>-per anno 2020 il moltiplicatore è rimasto pari a 65 tranne che per il D5 per il quale si conferma anche per il 2020 pari a 80);</i> <i>-per questi fabbricati è dovuta la Quota Statale come indicata</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti tali ai sensi dell'art.9 c.3bis del DL 557/1993 e disciplinati ai fini IMU al c.750 art.1 L.160/2019. (Esempio: fabbricati di categoria catastale D/10, ovvero se in altre categorie catastali occorre l'annotazione di ruralità DM 26 luglio 2012)	0,50	0,00	0,50	N.B. : per questi fabbricati, se di categoria catastale D, non è dovuta la Quota Statale
AREE EDIFICABILI	9,90	0,00	9,90	///
TERRENI AGRICOLI				
- sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e Imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) iscritti nella previdenza agricola;	///	///	///	///
- per tutti gli altri soggetti la	8,20	0,00	8,20	///

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 02/07/2020

tassazione opera applicando, oltre alla consueta rivalutazione del 25% sul reddito dominicale, il moltiplicatore che resta pari a 135 ;				
--	--	--	--	--

2) Di dare atto, a titolo esemplificativo, delle fattispecie più ricorrenti per le quali l'imposta municipale unica (IMU) **non si applica**:

- abitazione principale e alle pertinenze della stessa (**limitatamente ad una** per ognuna delle seguenti categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 vedi R.M.n.1/DF del 17/02/2016) e ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

- abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, in quanto equiparate all'abitazione principale;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. BENI MERCE), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, neppure temporaneamente, per questa fattispecie sussiste **l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza dall'esenzione**;

- ai **terreni agricoli** *posseduti e condotti* da coltivatori diretti (**CD**) e dagli imprenditori agricoli professionali (**IAP** ex art.1 D.Lgs.99/2004) iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole (ex art.1 c.3 D.Lgs.99/2004) e indipendentemente dalla loro ubicazione; nonché a quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (**c.d. Partecipanza Agraria**);

3) Di dare atto inoltre che in caso di ripristino definitivo dell'agibilità a carico dei fabbricati danneggiati dal sisma del 2012, **occorre presentare la dichiarazione IMU** redatta su modello ministeriale nei termini previsti dalla normativa;

4) Di dare atto infine che l'imposta dovuta relativamente alle **aree edificabili** dovrà essere calcolata tenendo conto del valore venale in comune commercio, anche risultante da atto pubblico o perizia giurata, a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio si determinano periodicamente con atto della Giunta Comunale i valori medi in comune commercio per zone omogenee di cui all'art.1 c.777 lett.d) della legge n.160/2019;

5) Che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 28 febbraio 2014, n.4033 come modificata dalla legge n.208/2015 Stabilità 2016 art.1 comma 10, entro il termine perentorio del 14 ottobre p.v.

Successivamente il presente provvedimento con separata votazione, palesemente espressa dai n. 15 consiglieri presenti e tutti votanti, che si conclude con il seguente risultato:

- n. 10 voti favorevoli

- n. 5 voti contrari (Balboni Lorenzo, Fioresi, De Risio, Balboni Giancarlo, Papi)

viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.

LP/ba

COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Crevalcore, 18.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Crevalcore, 18.06.2020

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Pietro PARISI

Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

Data Seduta 02/07/2020

Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Alfredo Papi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Valeria Magnoni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Copia conforme all'originale.

Crevalcore, li 07/08/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Annamaria Berveglieri
